



# CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

---

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

Ufficio: Urbanistica, Sit

Anno: **2014**

N. **12**

**OGGETTO:** Adozione della Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell'ambito C1/7 compreso tra Via Terraglio e via Ronzinella e l'attigua zona F1.3 ai sensi degli artt.19 e 20 della L.R. 11/04 e s.m.i.

**OGGETTO:** Adozione della Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell'ambito C1/7 compreso tra Via Terraglio e via Ronzinella e l'attigua zona F1.3 ai sensi degli artt.19 e 20 della L.R. 11/04 e s.m.i.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che il Comune di Mogliano Veneto è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 317 del 27.01.1993;
- che è entrata in vigore la Legge Regionale n. 11 del 23.04.04 "Norme per il governo del Territorio" e successivamente la Legge Regionale n. 20 del 21.10.2004 "Disposizioni sull'applicazione della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11";
- che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3321 del 24.10.2006 è stata approvata la Variante Parziale al P.R.G. n. 30 di adeguamento al P.A.L.A.V. e per le Zone Agricole;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3321 del 24.10.2006 è stata approvata la Variante Parziale al P.R.G. Vigente n° 24 per il Piano Urbano del Traffico e della Mobilità;
- che la Variante n.30 di cui sopra all'art. 17 delle N.T.A. impone la progettazione unitaria della Z.T.O. C1/7 e dell'adiacente zona F1.3 confinante: ad ovest con il Terraglio, a sud con lo scolo Pianton e a est con la zona B3/6; prevede inoltre, interamente a carico della ditta lottizzante, la sistemazione e la cessione gratuita al Comune della zona F1.3 sopra descritta;
- che con nota prot. 5130 del 07.02.2007 le proprietà delle aree C1/7 e F1.3 sopra descritte hanno chiesto all'Amministrazione di redarre uno strumento urbanistico di iniziativa pubblica che permetta alle singole proprietà di avviare il processo edificatorio in modo indipendente e in tempi diversificati;
- che nella seduta del 24.04.2007 la Giunta Comunale si è espressa favorevolmente in merito alla richiesta di cui al punto precedente;
- che al punto 4) del dispositivo della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 07.05.2005 di controdeduzione ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 della Variante n. 30, si dava mandato al Dirigente del Servizio Pianificazione e Sviluppo Economico, dopo la superiore approvazione da parte dei competenti organi regionali, di procedere alle modifiche e/o aggiornamenti e/o correzioni di errori materiali degli elaborati grafici, delle Norme Tecniche e della Relazione della Variante Parziale al P.R.G. n. 30 e della Variante Parziale al P.R.G. n. 24;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 261 del 25.03.2008 a firma del Dirigente facente funzioni Dott. Urb. Fabio Baldan è stato corretto l'errato recepimento grafico dell'osservazione n. 100 alla Variante n. 30 parzialmente accolta dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18.02.2003
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 15 del 22.01.2009, è stato adottato il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell'ambito C1/7 compreso tra Via Terraglio e via Ronzinella e l'attigua zona F1.3

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2009, è stato approvato e controdedotto il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell'ambito C1/7 compreso tra Via Terraglio e via Ronzinella e l'attigua zona F1.3
- che il proprietario del Comparto 1 come identificato dal Piano Particolareggiato Sig. Guido Franchin, in data 03.06.2011 con prot. 15769 ha fatto richiesta di parere preventivo per la modifica del piano volta ad organizzare in modo migliore l'intervento edilizio e conseguentemente anche dell'area F1.3 da cedere al Comune;
- che con la stessa istanza di cui al punto precedente il Sig. Guido Franchin ha richiesto una Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241 del 1990 al fine di definire in maniera precisa l'impianto progettuale dell'intervento;
- che sulla scorta degli elaborati progettuali trasmessi il Dirigente del II° settore Arch. Salvina Sist con determinazione n. 443 del 23.06.2011 ha indetto la prima Conferenza di Servizi istruttoria che si è tenuta il 07.07.2011;
- che in data 28.07.2011 si è tenuto un incontro tecnico tra il Comune, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, l'ANAS spa e la parte proponente per verificare la fattibilità tecnica dell'attraversamento pedonale previsto dal Piano Particolareggiato sul Terraglio all'altezza di via Ronzinella il quale è risultato, per interferenze tra le esigenze manutentive del Consorzio e le caratteristiche geometriche della strada richieste dall'ANAS spa, non realizzabile;
- che in data 26.01.2012 il Sig. Guido Franchin trasmetteva con nota prot. 2329 gli elaborati progettuali aggiornati secondo le risultanze della prima conferenza e dell'incontro tecnico di cui ai punti precedenti
- che in data 12.04.2012 si è tenuta la Conferenza di Servizi Decisoria nella quale gli enti convocati hanno espresso parere favorevole ad eccezione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso che con nota prot. 9741 del 26.04.2012 ha espresso parere negativo;
- che con nota prot. 16594 del 22.06.2012 l'Ufficio Urbanistica e Sit inviava alla Soprintendenza considerazioni atte a concordare le modifiche necessarie per rendere l'intervento conforme con quanto obiettato
- che con Determinazione n. 837 del 28/11/2013 il Dirigente del II° Servizio Arch. Salvina Sist ha incaricato l'Ufficio Urbanistica e Sit ed in particolare il Dott. Urb. Roberto Volpato alla redazione della presente Variante;
- che l'Ufficio Urbanistica e Sit, in conformità alle risultanze dei pareri espressi nelle sopraccitate Conferenze dei Servizi, ha redatto la Variante in oggetto composta dai seguenti elaborati:
  - Relazione illustrativa;
  - Norme tecniche di attuazione;
  - Documentazione fotografica;
  - Tavola 01 estratti strumenti urbanistici vigenti, planimetria catastale
  - Tavola 02 comparativa tra planimetria approvata e variante
  - Tavola 03 planimetria generale di rilievo e vincoli - ortofoto
  - Tavola 04 regole progettuali per i permessi a costruire
  - Tavola 05 assetto delle proprietà - aree da cedere
  - Tavola 06 reti tecnologiche - stato di fatto e di progetto

Considerato:

- che con Deliberazione n. 3 del 23.01.2014 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di Assetto del Territorio che, per le aree interessate dal Piano Particolareggiato oggetto di variante non confligge con quanto previsto dal P.R.G. così come modificato dalla variante Tecnica n. 84 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 10.04.2012;
- che dalla data di approvazione del Piano di Assetto del Territorio, secondo l'art. 19 comma 7 delle N.T.A., è fatto obbligo per il Piano Particolareggiato in oggetto di stipulare la convenzione entro un anno.
- che come ricordato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso nella nota del 2427 del 03.02.2011 in riferimento al parere preventivo per il Piano di Recupero dell'ambito 2M centro storico di Marocco, l'approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo " *non costituisce titolo per l'esecuzione concreta delle opere edilizie e pertanto detto piano non è soggetto alle procedure dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.e.i.* ", la presente variante integra quanto proposto alla Soprintendenza con nota prot. 16594 del 22.06.2012 e rimanda all'istanza di permesso di costruire delle opere di urbanizzazione ed alla progettazione edilizia il compito di verificare la compatibilità paesaggistica degli interventi.
- che la presente variante prevede tra le opere di urbanizzazione da realizzare l'intervento identificato nella Valutazione di Compatibilità del Piano di Assetto del Territorio e dall'integrazione al Piano delle Acque come I.19.b che prevede l'intercettazione del collettore che corre lungo via Ronzinella con una nuova linea tubata DN 1000mm di recapito allo Scolo Pianton.
- che l'intervento sopra descritto è, secondo l'integrazione al Piano delle Acque, di sostanziale importanza per la risoluzione della criticità C.19 riferita al bacino fognario a sud di via Zermanesa carente di idonei collettori e infrastrutture adeguate
- che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 2 ultimo capoverso del vigente regolamento dei controlli interni (allegato A del regolamento di contabilità) sul presente provvedimento è stata rilasciata la presa d'atto da parte del Responsabile Finanziario.
- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

- 1) Di adottare, secondo le premesse del deliberato citate, la Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell'ambito C1/7 compreso tra Via Terraglio e via Ronzinella e l'attigua zona F1.3 ai sensi degli artt.19 e 20 della L.R. 11/04 e s.m.i., predisposta dall'Ufficio Urbanistica e Sit e sottoscritta dal Dott. Urb. Roberto Volpato e composta dai seguenti elaborati, depositati presso l'Ufficio Segreteria Generale:
  - Relazione illustrativa;
  - Norme tecniche di attuazione;
  - Documentazione fotografica;
  - Tavola 01 estratti strumenti urbanistici vigenti, planimetria catastale
  - Tavola 02 comparativa tra planimetria approvata e variante
  - Tavola 03 planimetria generale di rilievo e vincoli - ortofoto
  - Tavola 04 regole progettuali per i permessi a costruire
  - Tavola 05 assetto delle proprietà - aree da cedere
  - Tavola 06 reti tecnologiche - stato di fatto e di progetto
- 2) Di dare atto che la Variante al Piano Particolareggiato, verrà trasmessa all'U.L.S.S. n. 9 di Treviso per il parere di competenza.
- 3) Di dare atto dell'avvenuta preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della Variante al Piano Particolareggiato in oggetto ai sensi dell'art. 39, comma 1 – lettera b) del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;
- 4) Di incaricare il Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico Servizio Urbanistica e SIT di espletare le procedure di deposito ed alla pubblicazione della Variante al Piano Particolareggiato secondo le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 11/04.
- 5) Di dichiarare che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, come da presa d'atto di cui all'allegato 1/C;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.